CAMERA DEI DEPUTATI N. 811

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RALLO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, POLI BORTONE, SOSPIRI

Presentata il 10 luglio 1987

Legge quadro sul diritto allo studio universitario

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come già in passato abbiamo avuto occasione di sostenere, tutti coloro che, con impegno politico o culturale, si sono occupati della riforma dell'università italiana, hanno preso le mosse dal riconoscimento della crisi di fondo che ha colpito il mondo universitario italiano.

La crisi dell'università italiana è un aspetto della più vasta crisi di sistema che investe tutta la società del nostro tempo; ne è, anzi, l'aspetto più inquietante, il più significativo. Ne è l'aspetto più significativo perché l'insoddisfazione dei giovani è ovviamente connessa alla crisi del mondo del lavoro e della produzione. Ne è l'aspetto inquietante, perché la crisi dell'univesità è la crisi dell'oggi che si proietta nel domani; si avvia ad essere domani crisi di classe dirigente, a tutti i livelli.

Poiché l'università è per definizione lo strumento del progresso politico e sociale, oltreché il luogo di promozione scientifica ed umanistica, è naturale che solo attraverso una sua sostanziale ristrutturazione, sia possibile prevedere un nuovo assetto sociale idoneamente operante secondo siffatti princìpi.

Tuttavia solo una selezione degli utenti ed un contestuale potenziamento delle strutture può, in definitiva, dare all'università la capacità e la forza di riassumere il significato originario di promozione scientifica ed umanistica e di avamposto sociale.

Per precisare questo concetto, occorre fare riferimento ai due strumenti morali e spirituali indispensabili per la trasformazione incessante della quantità in qualità, cioè per l'educazione del popolo, che è il fine primo di ogni scuola che si

rispetti. Ci riferiamo al principio della selezione e al principio della partecipazione. Senza selezione, la quantità non diventa mai qualità; anche quando le forme, le apparenze, nella fattispecie i titoli di studio, le consentono di apparire tale. Anzi una quantità non selezionata, diventando ostacolo e intralcio alla selezione, negazione della selezione medesima, si trasforma in negazione *a priori* del processo civile e dalla barbarie dell'ignoranza porta il popolo alla decadenza del costume e dell'intelletto.

Senza selezione non vi è scuola, perché senza selezione non ha senso parlare di umanità. È quindi falso, anzi è addirittura il contrario del vero, che quanto più la scuola è selezionata, tanto più essa si allontana dai suoi compiti e dai suoi fini sociali e popolari; essendo evidente che il principio selettivo è valido solo in quanto si attui come principio di civile giustizia, eliminando ogni criterio discriminatorio *a priori*, ogni sbarramento di censo, di nascita, di privilegio, di clientela, di pressione, di raccomandazione per far posto, sia nel selezionare e formare e promuovere, i discenti, a valutazioni di qualità.

Partendo da questi concetti di fondo, abbiamo formulato la presente proposta di legge per affermare il diritto allo studio dei giovani più capaci e meritevoli e specialmente di quelli che hanno minori possibilità finanziarie.

Con il primo articolo abbiamo inteso riaffermare tra i fini dell'ordinamento universitario anche l'educazione nazionale, rivendicando agli atenei la funzione di aggiornamento culturale dei cittadini e di quello professionale, sottintendendo il dovere di ogni diplomato e laureato di tenersi periodicamente al passo con il progresso delle esperienze della scienza e della tecnica.

L'articolo ribadisce la difesa dell'autonomia universitaria, essenziale, secondo una coerente impostazione della Destra, perché dall'università possano emergere interpretazioni dei problemi del nostro tempo ed indicazioni relative a possibili soluzioni che non siano necessariamente legate agli interessi delle forze dominanti l'attuale sistema.

Con l'articolo 2 si conferma il dovere costituzionale per lo Stato di rimuovere ogni ostacolo al diritto allo studio dei giovani, anche attraverso l'intervento delle Regioni, e questo viene inquadrato nei princìpi del successivo articolo 3 che prevede una attenta programmazione dello sviluppo universitario sul piano nazionale, introducendo anche, quando necessario, l'adozione del numero programmato a seconda delle esigenze.

Per agevolare l'accesso universitario e per favorire il maggior rendimento dei giovani, con gli articoli 4 e seguenti si propone di costituire in ogni sede universitaria un « centro di studio e soggiorno » cui si è ammessi attraverso precisi criteri selettivi, conservando, nel periodo di transizione, gli assegni di studio, ragguagliati al valore della moneta.

Con l'articolo 10 si propone una delega al Governo per la istituzione di corsi serali per gli studenti lavoratori; per la esenzione dalle tasse universitarie per i meno abbienti e con tassazione progressiva – in base al reddito della famiglia – per tutti gli altri; per l'istituzione in tutti gli atenei del servizio di medicina preventiva e di assistenza medica; per i prestiti d'onore; per le agevolazioni sui trasporti terrestri e marittimi per e da la sede universitaria; per sgravi fiscali agli editori di testi universitari; per la realizzazione di attrezzature sportive; per un nuovo stato giuridico per il personale delle opere universitarie.

In queste provvidenze vengono, naturalmente, coinvolte le Regioni e, per evitare disparità di iniziative e di interventi fra Regione e Regione, è stata prevista l'istituzione di una « conferenza annuale » presieduta dal Ministro della pubblica istruzione e composta dai rettori degli atenei e dagli assessori regionali alla cultura.

Onorevoli colleghi, affidiamo al vostro esame ed al vostro voto la presente proposta di legge e ne chiediamo l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Lo Stato, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione, e le regioni, ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, hanno l'obbligo di rendere effettivo il diritto allo studio al fine di consentire ai giovani, attraverso il pieno assolvimento dei corsi universitari di diploma di laurea, di specializzazione, di perfezionamento, di dottorato di ricerca, di scuole dirette a fini speciali, il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale.

2. A tal fine, lo Stato e le regioni attuano articolati sistemi di intervento in particolare a favore degli studenti meno abbienti ma capaci e meritevoli.

ART. 2.

1. Spetta allo Stato determinare, in relazione ad una attenta programmazione nazionale dello sviluppo universitario, una organica distribuzione della popolazione studentesca nelle singole sedi universitarie, e l'iscrizione alle varie facoltà – imponendo, quando è il caso e per periodi determinati, il numero programmato – in relazione alle previsioni delle esigenze nel campo del lavoro ed agli sbocchi occupazionali nei vari settori.

ART. 3.

1. Obiettivo primario delle regioni per l'assistenza agli studenti è la creazione presso ciascuna sede universitaria di centri di studio e soggiorno dotati di tutte le attrezzature idonee ad ospitare ed assistere gli studenti.

ART. 4.

1. L'accesso ai centri di studio e soggiorno è regolato come segue:

a) sono ospitati gratuitamente gli studenti appartenenti a famiglie fornite di basso reddito;

b) sono ospitati semigratuitamente gli studenti appartenenti a famiglie fornite di reddito medio;

c) sono ospitati dietro versamento dell'intera retta mensile gli studenti appartenenti a famiglie agiate.

2. Hanno diritto di accedere ai centri di studio e soggiorno tutti gli studenti che hanno conseguito votazione non inferiore a 50/60 nell'esame di maturità e superato entro la sessione autunnale gli esami previsti annualmente nei propri piani di studio con una media non inferiore a 25/30.

ART. 5.

1. Per la costruzione dei centri di studio e soggiorno presso tutte le sedi di ateneo, è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione con lo stanziamento delle seguenti somme:

a) esercizio 1988, lire 900 miliardi;

b) esercizio 1989, lire 600 miliardi;

c) esercizi 1990 e successivi, lire 500 miliardi.

ART. 6.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica sono stabiliti i livelli di reddito che danno diritto ai benefici di cui alla presente legge e le modalità di accesso ai centri di studio e di soggiorno universitari.

2. L'accesso ai centri è consentito solo dall'anno immediatamente successivo a quello in cui è stata conseguita la maturità, fatto salvo il periodo del servizio militare eventualmente prestato.

ART. 7.

1. Fino all'anno accademico 1987-1988 viene mantenuta in vigore la normativa che regola l'erogazione dell'assegno di studio universitario con le seguenti modificazioni:

a) l'assegno viene elevato a lire 1.000.000 per gli studenti residenti nella sede di ateneo, ed a lire 2.000.000 per i fuori sede;

b) l'accertamento delle condizioni per ottenere l'assegno deve essere completato entro il 30 novembre di ogni anno e l'assegno deve essere erogato entro e non oltre il 31 dicembre.

2. Nelle università dove sia possibile, l'assegno deve essere corrisposto, totalmente o parzialmente, in servizi.

ART. 8.

1. Per la costruzione di mense universitarie viene istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione con lo stanziamento delle seguenti somme:

a) esercizio 1988, lire 120 miliardi;

b) esercizio 1989, lire 90 miliardi;

c) esercizi 1990 e seguenti, lire 60 miliardi.

ART. 9.

1. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare, mediante decreti aventi valore di legge ordinaria, un'organica regolamentazione dell'assi-

stenza universitaria che preveda, oltre all'istituzione dei centri di studio e soggiorno universitari:

a) la obbligatorietà dell'istituzione dei corsi serali per gli studenti lavoratori, con docenti ordinari o associati che ne facciano richiesta o con altri docenti immessi in ruolo con regolare concorso appositamente bandito;

b) l'esenzione dalle tasse, sovrattasse e contributi per tutti gli studenti la cui famiglia abbia un reddito inferiore a lire 13.000.000, più 1.000.000 per ogni figlio a carico, e la tassazione progressiva per tutti gli altri;

c) l'istituzione in tutti gli atenei del servizio di medicina preventiva e di assistenza medica per tutti gli studenti;

d) l'istituzione di « prestiti d'onore » da concedersi da parte degli istituti di credito, con garanzia da parte degli enti locali, da restituirsi entro un massimo di dieci anni dalla laurea;

e) trasporti ferroviari, marittimi ed automobilistici gratuiti per raggiungere la sede universitaria per tutti gli studenti appartenenti a famiglia con reddito inferiore a lire 13.000.000, più 1.000.000 per ogni figlio a carico;

f) sgravi fiscali agli editori, finanziamento di iniziative editoriali cooperativistiche studentesche al fine di ottenere il prezzo politico per i testi adottati;

g) l'intervento delle opere universitarie nel pagamento dei pasti consumati dagli studenti meno abbienti presso le mense universitarie con un contributo pari al 50 per cento del prezzo pagato dagli utenti;

h) la realizzazione di attrezzature sportive per gli universitari, di uso gratuito anche per coloro che non praticano lo sport in forma agonistica;

i) assunzione in ruolo da parte delle regioni dei dipendenti delle opere universitarie.

ART. 10.

1. Le regioni, nell'ambito delle competenze loro delegate dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, hanno l'obbligo:

a) di rispettare l'utonomia delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

b) di garantire la parità di trattamento degli studenti indipendentemente dalla regione di appartenenza e dall'università o istituto di istruzione universitaria che frequentano.

ART. 11.

1. Fino al pieno funzionamento dei centri di studio e soggiorno universitari, le regioni hanno l'obbligo di intervenire a favore degli studenti, principalmente mediante la organizzazione:

a) di servizi di mensa;

b) di sistemazioni alloggiative;

c) di servizi editoriali;

d) di servizi di prestiti librari

e) di servizi d'informazione e di orientamento sulla occupazione e sulle possibilità profesionali.

ART. 12.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e per evitare differenziazioni nella sua esecuzione nelle singole regioni, è istituita la Conferenza annuale sotto la presidenza del Ministro della pubblica istruzione.

2. Alla Conferenza partecipano i rettori delle università e gli assessori alla cultura di ogni singola regione.

3. La Conferenza è convocata di norma una volta all'anno dal Ministro della pubblica istruzione o su richiesta motivata di almeno cinque rettori o assessori alla cultura.

ART. 13.

1. Per l'applicazione della presente legge è costituito un apposito fondo il cui ammontare è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio preventivo dello Stato ed iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Il fondo è ripartito fra le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio preventivo, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e udite le regioni stesse.

3. Il riparto dovrà basarsi sul numero degli studenti iscritti nelle università o negli istituti di istruzione superiore aventi sede nel territorio della regione, sui servizi in atto e programmati e su altri eventuali criteri oggettivi.

4. Ciascuna regione può disporre eventuali integrazioni dei fondi stanziati dallo stato per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.